

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE - Geom. Cosimo Mazzette
 Sulla regolarità contabile: FAVOREVOLE - Rag. Francesca Giu

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
 Luigi Morittu



Il Segretario Comunale
 Emanuela Stavole

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **07.05.2016**, contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari.

Silanus, 07.05.2016



Il Segretario Comunale
 Emanuela Stavole



COMUNE DI SILANUS

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 DEL 28.04.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19.30, nella sala consiliare del Comune, alla prima convocazione in sessione straordinaria, partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge,

risultano all'appello nominale i Signori:

	Presenti	Assenti
Morittu Luigi	X	
Arca Gian Pietro	X	
Cappai Michele	X	
Cossu Mario	X	
Deriu Giovanni	X	
Fenu Maria Antonietta		X
Giau Maria Lucia		X
Masala Dario		X
Morittu Angelo Antonio	X	
Morittu Rita	X	
Mura Andrea	X	
Mura Antonietta		X
Uda Mario	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Luigi Morittu, assistito dal Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 Gennaio 2014, n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale);

COMUNE DI SILANUS
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Silanus 07.05.2016
 Il Funzionario Incaricato
 A.S. Daniela Liberi

VISTA la proposta relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016, sottoposta all' approvazione del Consiglio comunale nella seduta odierna;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l' aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l' aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' art. 13, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d' imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico dell' imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del citato Decreto Legge 201 del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell' Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l' IMU determinata applicando l' aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015, come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 4 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille)

- **ALIQUOTA 7,6 per mille** (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO CHE, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell' Ufficio Tecnico e il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Considerato che si intende non modificare né le aliquote né le detrazioni rispetto al 2015;

A seguito di votazione con n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Morittu A., Mura A. e Arca G.),

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:

- **ALIQUOTA 4 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille);

- **ALIQUOTA 7,6 per mille** (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

4) di determinare le seguenti detrazioni per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:

- per l' **unità immobiliare** appartenente alla **categoria catastale A/1-A/8-A/9** adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l' imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, la cui proposta è sottoposta all' approvazione del consiglio comunale nella seduta odierna;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione.

8) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

9) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, con voti favorevoli n. 6 astenuti n. 3 (Morittu A., Mura A. e Arca G.), immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134 del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l' esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento della sue finalità.